

L'anno duemilasette, il giorno diciannove del mese di novembre, riunitosi presso la Sede in Palazzo di Giustizia

**II CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA**  
nelle persone dei Sigg.ri

STEFANETTI Avv. Bruno - Presidente  
NAPOLETANO Avv. Sergio - Segretario  
BOLOGNA Avv. Marcello  
GUARDUCCI Avv. Liana  
MARCHIONI Avv. Marco  
ZANETTA Avv. Alberto  
ZOPPETTI Avv. Giovanni  
Assenti giustificati  
BONINI Avv. Mauro Carlo - Tesoriere  
GIACOVELLI Avv. Giovanni

ha approvato il seguente

## *Regolamento*

*delle attività per lo svolgimento delle operazioni elettorali del  
Consiglio dell'Ordine*

(attuazione del D.L.L. n.382/1944 e del D.L. n.174/1948)

**Art. 1** – Sono eleggibili quali membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania tutti gli avvocati che risultano iscritti al relativo Albo alla data dell'Assemblea di cui al successivo art. 2, salvo casi di ineleggibilità stabiliti dalla legge.

**Art. 2** – L'Assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine è convocata con avviso del Presidente in carica.

La convocazione si effettua mediante avviso da comunicarsi a tutti gli iscritti all'albo, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, a mezzo posta prioritaria, telefax, posta elettronica certificata o consegna a mani da parte della segreteria dell'Ordine con attestazione di ricevuta.

L'Assemblea è fissata per un giorno del mese di gennaio successivo alla scadenza del Consiglio.

Nell'avviso di convocazione dev'essere riportato l'oggetto, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in prima e, occorrendo, in seconda convocazione nonché il luogo, i giorni e l'ora dell'eventuale votazione di ballottaggio.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà degli iscritti all'Albo e in seconda convocazione se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

**Art. 3** – Gli avvocati che intendano segnalare la loro candidatura agli elettori, potranno comunicare il proprio nominativo alla segreteria del Consiglio entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; nel caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, tale termine è prorogato sino alle ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in seconda convocazione.

Entro lo stesso termine potranno essere depositate, presso la segreteria del Consiglio, liste composte da un numero di candidati non superiore a quello degli eleggibili; le liste dovranno essere sottoscritte da tutti i candidati che vi aderiscono.

La segreteria del Consiglio provvederà ad affiggere presso i locali dell'Ordine e pubblicare sul sito web, un avviso con l'indicazione delle candidature e delle liste pervenute in tempo utile, accompagnato dall'avvertenza che sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo.

**Art. 4** – I componenti del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta di voti segreti.

Quando tutti o alcuni dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, si fa luogo a votazione di ballottaggio secondo le disposizioni di cui al successivo art. 5 tra coloro che, avendo riportato almeno un voto, non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

**Art. 5** – Ove si debba far luogo alla votazione di ballottaggio, la segreteria del Consiglio provvederà ad affiggere presso i locali dell'Ordine e pubblicare sul sito web, un avviso contenente l'indicazione dei risultati dell'Assemblea, il numero di Consiglieri ancora da eleggere, l'elenco degli avvocati che hanno diritto a concorrere al ballottaggio, data, luogo ed orari nei quali si procederà alla votazione.

**Art. 6** – La proclamazione di tutti gli eletti avverrà all'esito dello spoglio delle schede votate in sede di ballottaggio, quando quest'ultimo si sia reso necessario.

La proclamazione avviene attraverso comunicato a firma dei componenti del seggio elettorale, controfirmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio dell'Ordine, affisso nei locali dell'Ordine e pubblicato sul sito web.

**Art. 7** – Le votazioni avranno luogo esclusivamente a mezzo di schede timbrate dal Consiglio dell'Ordine e vistate dal Presidente o dal Segretario, in cui l'elettore indicherà i candidati prescelti, in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

**Art. 8** – Il seggio elettorale è composto da non meno di tre e non più di cinque scrutatori che devono essere nominati, a scrutinio palese, dall'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto e scelti fra gli iscritti non candidati e non aventi diritto a concorrere al ballottaggio.

I membri del seggio eleggono al proprio interno il Presidente.

Eventuali sostituzioni dei membri del seggio saranno effettuate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, secondo le necessità.

Il Presidente dell'Ordine è garante nei confronti degli iscritti e dei candidati della regolarità delle operazioni elettorali, del corretto svolgimento della propaganda e di quanto altro attiene alle elezioni.

**Art. 9** – Gli avvocati potranno svolgere propaganda elettorale soltanto attraverso mezzi compatibili con le inderogabili norme di dignità e di decoro che disciplinano la professione forense.

Nel corso di tutte le operazioni di voto ed a partire dalle quarantott'ore precedenti sarà vietato distribuire volantini o altro materiale di propaganda.

L'affissione di manifesti potrà essere eseguita, nei tempi consentiti, solo nelle bacheche predisposte appositamente dal Consiglio dell'Ordine e negli spazi riservati a ciascun raggruppamento o singolo candidato.

**Art. 10** – Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle vigenti leggi elettorali.

\*

Il presente Regolamento verrà depositato presso la Segreteria dell'Ordine ed altresì pubblicato sul sito dell'Ordine [www.ordineavvocativerbania.it](http://www.ordineavvocativerbania.it).

f.to  
Il Consigliere Segretario  
Avv. Sergio Napoletano

f.to  
Il Presidente  
Avv. Bruno Stefanetti